

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

| | |
|--|-------------------------------------|
| Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i> | Presidente |
| Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i> | Membro effettivo [Estensore] |
| Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i> | Membro effettivo |
| Prof.ssa Marilena Rispoli Farina <i>Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)</i> | Membro effettivo |
| Avv. Chiara Petrillo <i>Componente del Collegio ABF di Roma (designata dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti)</i> | Membro supplente |

nella seduta del 25/03/2015, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

A seguito di reclamo inviato il 24.2.2014, riscontrato dalla resistente il 31.3.2014, con ricorso protocollato il 17.4.2014 il consumatore ha contestato l'applicazione della nuova normativa in materia di imposta di bollo con riferimento a un conto deposito con l'intermediario e ha chiesto il riaccredito della somma di € 98,60 determinata dagli addebiti trimestrali della imposta proporzionale di euro 132,8 dedotto lo storno della imposta fissa di euro 34,20 già addebitata.

Più precisamente, il ricorrente ha esposto che:

- il rapporto tra le parti prevede un conto corrente e un deposito dal quale si possono accendere linee vincolate di diversa natura e tasso. A tale rapporto è stata applicata in passato la imposta fissa di bollo di euro 34,20 anche dopo la introduzione della nuova normativa introdotta dal c.d. Decreto Salva Italia (D.L. 201/2011);
- i vincoli accesi nel 2013 anche con denaro ritirato da altra banca che applicava la imposta proporzionale tenevano conto dell'affidamento che il rendimento non sarebbe stato taglieggiato della imposta proporzionale dell'0,15% e nessuna comunicazione faceva supporre che l'istituto di credito fosse in fase di studio circa la nuova normativa;
- in data 20/02/2014 la banca ha comunicato tramite mail nuove regole per l'applicazione dell'imposta di bollo.

L'intermediario ha controdedotto che:

- il ricorrente ha sottoscritto un contratto di conto corrente che consente ai titolari di accantonare delle somme in sottoconti accessori e di costituire vincoli sulle stesse;
- le somme depositate in conto non sono remunerate; quelle accantonate nei sottoconti sono remunerate con interessi e su quelle vincolate la remunerazione è maggiore;
- gli estratti di conto corrente e le comunicazioni relative ai prodotti finanziari sono soggetti alla imposta di bollo recentemente modificata dal D.L. 201/2011, dal D.L. 16/2012 e dalla legge 147/2013 (c.d. legge di stabilità). In considerazione della complessità della materia l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 15/E del 10 maggio 2013, interpretando la normativa in discussione attribuendo natura di investimento ai depositi di natura vincolata; inoltre, la banca ha approfondito le questioni relative all'applicabilità della imposta in parola sulle diverse tipologie di cc apprendendo che la decisione era rimessa a ciascun intermediario in funzione della specificità dei rapporti con la clientela;
- in data 20/02/2014 la banca ha inviato alla clientela una comunicazione avente ad oggetto chiarimenti sulle modifiche normative sopra indicate; la comunicazione precisava le modalità di applicazione dell'imposta per gli anni 2013 e 2014;
- in data 27/02/2014 la banca ha addebitato al cliente la somma di € 132,8 in base al saldo delle linee vincolate per periodo di rendicontazione trimestrale; in pari data ha



riaccreditato con valuta 31.12.2013 la somma di € 34,20 al fine di annullare gli addebiti effettuati per il periodo di rendicontazione 2013, in quanto sul conto corrente risultava una giacenza libera inferiore a € 5.000,00;

- la resistente ha richiamato l'art. 14 del contratto in base al quale gli oneri fiscali applicabili ai rapporti in essere sono a carico dei clienti e l'intermediario è autorizzato ad effettuare i conseguenti addebiti in conto corrente; ha menzionato altresì il documento di sintesi.

La banca ha chiesto al Collegio di rigettare il ricorso in quanto infondato.

Con provvedimento in data 22.1.2015 il Collegio di Milano ha sospeso il procedimento e ha rimesso gli atti al Collegio di Coordinamento sul rilievo che la questione di competenza per materia in ambito fiscale ha assunto una delicatezza e un'importanza tale da meritare una valutazione da parte del Collegio di Coordinamento, anche al fine di evitare l'emanazione di decisioni non conformi tra i vari Collegi.

DIRITTO

Il Collegio remittente ha osservato quanto segue.

“Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

La controversia attiene all'applicazione dell'imposta di bollo su un conto deposito acceso presso l'intermediario convenuto per l'anno di competenza 2013 e 2014, sulla base della normativa di riferimento vigente e della regolamentazione del rapporto negoziale intercorso tra le parti.

Il ricorrente contesta le modalità con cui l'intermediario ha effettuato l'addebito dell'imposta di bollo, in ragione di una lamentata modifica degli accordi originariamente intercorsi e che avrebbero comportato l'addebito della sola imposta in misura fissa, evidenziando come la comunicazione con cui l'intermediario ha informato i propri clienti delle novità applicative dell'imposta di bollo sia del 20.02.2014. Più in particolare, il ricorrente, senza fornire alcuna documentazione o elemento obiettivo a supporto, lamenta che se avesse saputo quale sarebbe stata la politica poi assunta dall'intermediario, avrebbe optato per altre forme di investimento anche presso altre banche che offrivano “un maggior ritorno finanziario complessivo”.



Da parte sua, l'intermediario resistente ha richiamato le previsioni contrattuali dei rapporti attivati dal ricorrente, in base alle quali: i) "gli oneri fiscali applicabili (...) sono a carico dei clienti" e la banca è autorizzata a provvedere in tal senso "anche mediante addebito in conto corrente"; ii) "tra i costi di cui il cliente deve tener conto, va inclusa l'imposta di bollo da applicarsi secondo le disposizioni vigenti".

Tanto premesso, va anzitutto sottolineato che i Collegi dell'ABF hanno generalmente affermato la propria competenza a conoscere di questioni attinenti alla normativa fiscale, quando questi si riferivano a problematiche di carattere fiscale afferenti a contratti di deposito (cfr., ex *multis*, le decisioni n. 577/2010, n. 777/2010 e n. 1206/2010). In altri casi, tuttavia, si è avuto modo di rilevare (cfr., ad esempio, le decisioni 2425/11 e 2426/11) che l'esame della corretta applicazione della normativa tributaria – salvo casi di errori eclatanti e tali, dunque, da far emergere con estrema chiarezza un inadempimento dell'intermediario nei confronti della propria clientela – esulava dalla cognizione dell'ABF, in quanto organo che non sarebbe investito di tale funzione e che non possiederebbe le competenze necessarie per esprimere un giudizio sulla corretta esecuzione di un prelievo fiscale e sui criteri di calcolo che siano stati al proposito applicati; ciò sulla base dell'argomentazione secondo la quale l'interpretazione e l'applicazione del diritto tributario, risultando materia altamente specialistica, risulterebbe estranea all'area del diritto civile che governa i rapporti banca – cliente e, dunque, esulerebbe dall'ambito di competenza dell'ABF.

Ora, la giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenze n. 15031/2009, n. 15032/2009 e n. 8312/2010), occupandosi del tema della qualificazione del rapporto sostituto-sostituito in materia fiscale, ha riconosciuto a tale rapporto la natura di rapporto di diritto privato, regolato dal diritto civile, pur se originato da norme di carattere fiscale; secondo quanto testualmente statuito, infatti, da Cass. S.U., 26 giugno 2009, n. 15031, "le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario".



Ciò premesso, il Collegio di Coordinamento osserva che, pacifici essendo i termini di fatto del rapporto, la questione controversa riguarda l'esatta applicazione della normativa fiscale con particolare riguardo alla imposta di bollo su un "conto deposito", anche perché la stessa censura della omessa informativa viene dal ricorrente prospettata non già come una condotta rilevante sul piano risarcitorio, ma come assenza di un presupposto fattuale per l'applicabilità delle nuove disposizioni in materia di bollo.

La questione così posta esula senz'altro dalla cognizione dell'ABF per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo va osservato che il conto deposito, sebbene non sia riconducibile alla diversa figura contrattuale del deposito titoli in amministrazione (art.1838 c.c.) che l'art.1 comma 6 lett. A) TU n.58/98 considera come attività accessoria rispetto al servizio di investimento in un prodotto finanziario, dal punto di vista della legge sul bollo è ora disciplinato in modo diverso dal contratto di conto corrente, sul presupposto, esplicitato in via interpretativa dall'Agenzia delle Entrate, che la sua funzione preponderante non è quella di fornire la provvista al rapporto di conto corrente (soggetto a imposta in misura fissa), ma piuttosto di garantire una speciale remunerazione alle somme depositate, così assimilandolo a una forma di investimento (soggetta a imposta in misura proporzionale). Ne deriva che già sotto tale particolare profilo potrebbe dubitarsi della competenza a decidere del Collegio, posto che l'art. 4 delle disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazione e servizi bancari e finanziari sottrae espressamente alla competenza dell'ABF le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e altre fattispecie non assoggettate al Titolo VI del TUB ai sensi dell'art.23 comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (nello stesso senso vedi l'art.1 della delibera 29 luglio 2008 n. 275 del CICR sulla disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie riconducibili all'art.128 bis del TUB).

In secondo luogo, ma in via assorbente, si deve osservare che, anche al di fuori dei servizi di investimento (propriamente detti o ad essi assimilabili, quantomeno per i profili fiscali), la controversia avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione della normativa tributaria applicabile al rapporto (sia pure privatistico) intercorrente tra banca e cliente esula comunque dalla competenza dell'ABF.

Deve convenirsi infatti che quando si disputa della corretta applicazione della imposta di bollo a un contratto bancario la natura del diritto controverso è indiscutibilmente



tributaria e, come è noto, il criterio generale in base al quale va stabilita la competenza per materia è costituito dalla natura del diritto affermato con la domanda (nella specie il diritto vantato dal ricorrente a un'applicazione ridotta della base imponibile considerata dall'intermediario per l'applicazione della imposta sul bollo, così come rileverebbe la natura assicurativa della controversia nei casi in cui il ricorrente pretenda un esame nel merito delle clausole di una polizza, ancorché connessa a un contratto bancario).

Nella sfera giurisdizionale la distribuzione della competenza per materia trova del resto la sua ragione giustificativa nella valutazione che l'ordinamento compie della migliore attitudine di un giudice rispetto a un altro a risolvere con sveltezza e rapidità un determinato tipo di controversia. E, sotto tale riguardo, non può trascurarsi il rilievo che l'ABF, quale organo di risoluzione "alternativa" delle controversie tra clienti e intermediari, non possiede di regola le necessarie competenze per esprimere un giudizio sulla corretta applicazione di un prelievo fiscale e tantomeno sui criteri di calcolo in proposito applicati, se non altro perché esse potrebbero astrattamente esigere un contributo tecnico di consulenti specializzati, di cui non può normativamente avvalersi.

Né potrebbe attribuirsi importanza al grado minore o maggiore di complessità tecnica della questione fiscale devoluta, nel senso cioè di riservare alla cognizione dell'ABF i soli casi di minore difficoltà, come pure è stato talvolta ritenuto, giacché in tema di competenza non può assumersi a criterio discrezionale un incerto e soggettivo parametro empirico del tutto estraneo all'ambito oggettivo della materia controversa, come individuata dal c.d. *petitum* sostanziale.

E neppure rileva che ai fini del riparto della "giurisdizione" tra giudice ordinario e tributario (ex art.2 D.lgs 31.12.1992, n.546) debba attribuirsi importanza alla presenza di un atto impositivo impugnabile ovvero al carattere privatistico del rapporto tra il sostituto d'imposta e il sostituto rispetto all'azione di rivalsa (su questi profili, v. per tutte Cass. SU, 26.6.2009, n.15031), perché tali profili distintivi sono del tutto estranei al sistema alternativo ABF, la cui "competenza" è più ristretta, per ragioni di materia e di valore, rispetto alla tutela giurisdizionale assicurata dal Giudice ordinario.

Non spetta del resto all'Arbitro bancario individuare l'Autorità giudiziaria fornita di giurisdizione sulla materia, ma solo stabilire se essa rientra o meno nella propria sfera di competenza, come delineata dall'ordinamento particolare che lo riguarda.



E dunque solo per esigenze di completezza può osservarsi, alla luce dell'insegnamento espresso dal Giudice di legittimità (Cass. S.U., 26 giugno 2009, n.15031; Cass. S.U., 28 gennaio 2011, n.2064) che la presente controversia tra sostituto e sostituito rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi del diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario tra Ente pubblico e soggetto passivo d'imposta.

Tuttavia il fatto che la controversia sia estranea alla cognizione delle Commissioni Tributarie non comporta, per le ragioni già illustrate, che ricorra la competenza dell'ABF, dal momento che le vigenti Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari la circoscrivono e limitano rispetto alla competenza dell'A.G.O.

In altri termini, esiste tutta una serie di controversie che possono essere devolute esclusivamente all'A.G.O. e non anche all'ABF. E tra queste ultime vi sono quelle che attengono a questioni di carattere tributario.

Il che significa in definitiva che all'interessato viene assicurata la tutela giurisdizionale del suo diritto ai sensi dell'art.24 della Costituzione davanti al Giudice ordinario, ma non viene riconosciuta la possibilità di sottoporre alternativamente la controversia all'Arbitro Bancario Finanziario, la cui competenza va nella specie declinata.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA